



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 18/TFT del 23 ottobre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 19 ottobre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### DISPOSITIVI

#### FASC.244

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. M. Sepe.

Proc.3519/961pfi20-21/ MDL/jg del 21.09.2020 (Campionato Regionale Juniores)

#### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatore Masturzo Davide della società ASD Sant’Agnello Promotion, per violazione dell’art.4, comma 1, del C.G.S. e dell’art.28 del C.G.S., in quanto durante la gara del 10.02.2020 ha espresso la seguente frase ingiuriosa e razzista nei confronti del calciatore di colore Dampha Musa “Negro di merda”, in quanto il calciatore avversario aveva allontanato la palla in seguito ad un’interruzione di gioco. Il sig. Dampha Musa successivamente ai fatti ha abbandonato il campo in lacrime; la società ASD Sant’Agnello Promotion, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6 comma 2 del C.G.S.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine per il deposito di memorie difensive. La **A.S.D. Sant’Agnello Promotion**, faceva pervenire memorie difensive. L’atto di deferimento, incardinato innanzi a codesto TFT, trae origine da alcuni articoli di stampa, che hanno dato origine ad una complessa, articolata ed approfondita attività di indagine svolta dalla Procura Federale. Pertanto veniva aperto il procedimento disciplinare n. 961/PFI 19/20, avente ad oggetto accertamenti in merito all’offesa ed insulto di carattere discriminatorio, rivolti al calciatore Musa Dampha, all’epoca dei fatti, tesserato con la Soc. ASD Picciola nel corso della gara del 10/02/2020, valevole per il Campionato Juniores Regionale girone E, tra l’anzidetta Società, e l’ASD Sant’Agnello Promotion. In particolare la Procura Federale deferiva il Sig. Masturzo Davide, calciatore della Soc. ASD Sant’Agnello Promotion, per la violazione dell’art. 4 comma 1 ed art. 28 del CGS, poiché, durante lo svolgimento della predetta gara, proferiva la seguente frase ingiuriosa e razzista nei confronti del calciatore Musa Dampha: “negro di merda”. Veniva deferita altresì la Soc. ASD Sant’Agnello Promotion a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del CGS, società alla quale apparteneva il calciatore all’epoca della commissione del fatto. All’udienza del 12/10/2020, svoltasi innanzi a questo Tribunale, presenti gli avvocati difensori delle parti, lette le memorie difensive depositate in atti, ed udita la Procura Federale che rassegnava anche le proprie conclusioni come da verbale in atti (per il Sig. Masturzo Davide 10 giornate di squalifica e per la Soc. ASD Sant’Agnello Promotion 1000,00 euro di

ammenda), il Tribunale, disponeva rinvio alla data odierna, convocando la parte offesa Musa Dampha, ed il deferito Masturzo Davide, per procedere ad una ricognizione di persona. Tale attività istruttoria, si rendeva necessaria alla luce delle dichiarazioni contraddittorie, rese nel corso delle indagini dai molteplici soggetti escussi dalla PF, ed anche in assenza di qualsivoglia riferimento al fatto, nel referto arbitrale. All'udienza odierna, presenti le parti unitamente ai difensori del deferito e della Società, la parte offesa non riconosceva nella persona del predetto deferito, il soggetto che all'atto di battere il fallo laterale, esprimeva le parole offensive ed ingiuriose di cui al deferimento. Tale circostanza, peraltro, era desumibile dal fatto che la parte offesa ha sempre riferito che l'episodio è accaduto alla fine del secondo tempo, mentre il Masturzo era stato sostituito al 6' minuto del secondo tempo. Il Sig. Musa Dampha comunque precisava che senza ombra di dubbio le parole provenivano da un calciatore della Società ASD Sant'Agnello Promotion, secondo le modalità già riferite nella propria audizione dinanzi alla PF (Verb. Audizione del 28/05/2020). All'esito di tale attività, il Tribunale dava la parola alle parti per le proprie conclusioni. La Procura Federale si riportava a quanto in precedenza chiesto e dedotto il 12/10/2020, ed i difensori si riportavano alle memorie già in precedenza depositate in atti ed insistevano per l'accoglimento. Il Tribunale Federale Territoriale, alla luce di quanto precede, e tenuto conto del riscontro negativo in tema di individuazione di persona, ritiene di prosciogliere il deferito Sig. Masturzo Davide, poiché i fatti così come contestati non sono attribuibili alla sua persona; mentre ritiene di condannare a titolo di responsabilità oggettiva, la Società ASD Sant'Agnello Promotion, poiché resasi responsabile delle accertate condotte attraverso propri tesserati. Invero, la persona offesa ha tenuto a precisare di aver ricevuto le gravi ed ingiuriose offese da un calciatore della Società deferita, specificando l'ambito (durante la gara al momento della rimessa laterale), il calciatore (colui il quale ha proceduto a battere il fallo laterale), e circostanziando i luoghi (vicino la panchina avversaria).

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di prosciogliere il calciatore Masturzo Davide, e di ritenere la Società ASD Sant'Agnello Promotion responsabile della violazione ascrittagli a titolo di responsabilità oggettiva, e di applicare alla stessa la sanzione di euro 1000,00 (mille) di ammenda, trattandosi di fatto discriminatorio assolutamente grave e lesivo del principio di uguaglianza tutelato dalla Costituzione e quindi dal Diritto sportivo. Rimette altresì gli atti alla Procura Federale per ogni eventuale approfondimento e/o valutazione che si dovesse ritenere necessaria, in ordine all'individuazione del calciatore che avrebbe battuto il fallo laterale, e si sarebbe reso responsabile delle frasi razziste nei confronti del Musa Dampha.**

**Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 19.10.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 23 ottobre 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**